

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3364

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BOSCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(ANDREOTTI)

Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro »

Seduta del 21 luglio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'assunzione, fra i fini dello Stato moderno, della elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori costituisce il superamento di vecchie concezioni, non più in armonia con i principi di giustizia e di libertà propri del mondo contemporaneo. Tale evoluzione è originata dalla necessità, di ordine più generale, di assicurare all'attività lavorativa comunque esercitata una posizione preminente nello svolgimento della vita comunitaria e caratterizza la società attuale tanto da informarne la sua stessa organizzazione. Il riconoscimento della dignità del lavoro, che indubbiamente è sicuro presidio di ogni progresso, trova la sua estrinsecazione più solenne nell'articolo 1 della Carta Costituzionale quando, fra i principi fondamentali

che reggono lo Stato, si afferma che « l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro ».

Orbene, il significato profondo che si dà al lavoro inteso come la più nobile espressione della personalità umana e che si sostanzia nel diritto-dovere di partecipare alla vita economica nazionale in relazione alle proprie possibilità e con piena libertà di scelta, non può consentire che l'azione dello Stato sia limitata ad una tutela delle necessità puramente materiali di coloro che, in qualsiasi modo, contribuiscono con la loro attività al raggiungimento degli scopi di benessere e progresso economico e sociale. Infatti, qualora si intenda veramente esaltare i valori umani del lavoro, è necessario cir-

condarlo di quei riconoscimenti sul piano morale che rispondono ad esigenza più intima, e quindi più sentita, dell'individuo.

Questi furono i motivi che già dettero luogo alla istituzione della distinzione onorifica della « Stella al merito del lavoro » fatta con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167; le norme relative furono, poi, riordinate con la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, da ultimo modificata con legge 20 dicembre 1965, n. 1427.

Nel sottolineare i particolari meriti che i lavoratori hanno acquisito nel corso della loro attività lavorativa, la concessione desidera additarli al rispetto ed alla stima della Nazione, che proprio da questa aristocrazia del lavoro trae nuova forza di vita e prosperità per la collettività.

La citata legge 18 dicembre 1952, n. 2389 — a parte le modifiche connesse con gli ampliamenti della forma istituzionale dello Stato — ebbe lo scopo primo di ripristinare la concessione delle « Stelle al merito del lavoro »

L'esperienza di questi ultimi anni, però, ha palesato la necessità di:

estendere l'onorificenza a tutti i lavoratori dipendenti da imprese pubbliche e private, nonché da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici;

elevare conseguentemente ad 800 il numero massimo delle decorazioni da conferirsi annualmente;

dare la possibilità di attribuire la onorificenza anche ai lavoratori subordinati non in possesso di un'anzianità continuativa di venticinque anni, presso la stessa azienda, purché ne abbiano una complessiva di trenta;

elevare il requisito minimo di età da quaranta a quarantacinque anni;

vietare il conferimento di onorificenze, decorazioni o distinzioni da parte di Enti, associazioni e privati.

Allo scopo di rispondere a queste necessità è stato predisposto il presente disegno di legge.

Le modifiche sostanziali, nonché quelle di carattere formale rese assolutamente necessarie, introdotte alla vigente disciplina, sono, peraltro, tali che si è ritenuto opportuno riordinare completamente la materia in un unico testo in omaggio a principi di chiarezza legislativa.

Si reputa, a questo punto, di dover illustrare il contenuto e la portata dei singoli articoli del presente disegno di legge.

La legge n. 2389 del 1952 se, da una parte, eliminò alcune limitazioni con l'estendere la possibilità di concessione a tutti i lavoratori dipendenti da imprese private — consentendo così la presa in considerazione degli impiegati — ne introdusse dall'altra delle nuove, poiché non tenne conto della preesistente facoltà di decorare i dipendenti di aziende dello Stato, delle Province, dei Comuni e dei Corpi morali, prevista dall'articolo 1 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 20. Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si tende ora principalmente a rimuovere detta limitazione, in quanto si è palesata necessaria l'estensione della decorazione ai dipendenti da aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici; trattasi, infatti, di lavoratori che, pur dipendendo da aziende aventi finalità e natura giuridica particolari, svolgono un'attività che, sotto molti profili, è sostanzialmente analoga a quella dei lavoratori delle imprese private; indispensabile inoltre è apparso chiarire che anche i dipendenti da imprese pubbliche sono compresi nel campo di applicazione della legge per non correre il rischio di escludere benemerite categorie di cittadini (lavoratori del settore elettrico) dalla pubblica attestazione dei meriti acquisiti con la loro attività lavorativa. Del resto una modifica nello stesso senso è già stata effettuata con la citata legge 20 dicembre 1965, n. 1427.

È ovvio che tutti i lavoratori, per poter aspirare alla concessione dell'onorificenza, debbono — e lo conferma l'articolo 1 del disegno di legge — essersi segnalati per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale; la decorazione comporta il titolo di « Maestro del lavoro ».

L'articolo 2 prevede la concessione della « Stella » ai lavoratori periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.

Tale disposizione, innovativa, rispetto alla citata legge 18 dicembre 1952, n. 2389, recepisce quella di cui alla legge 29 ottobre 1965, n. 1230, emanata per colmare una lacuna legislativa evidenziata a seguito della sciagura di Mattmark. Potrà così essere onorata degnamente la memoria di coloro che, per causa di lavoro, sacrificano la loro vita nell'adempimento del proprio dovere.

L'articolo 3 prevede, oltre al possesso del requisito della cittadinanza italiana, anche quello dell'età minima fissandolo in 45 anni, in luogo dei quaranta finora previsti; si trat-

ta di una modifica dettata dalla necessità di aumentare sempre più il prestigio della decorazione, la quale, anche in questo modo, viene maggiormente diretta a premiare veramente coloro che del lavoro hanno fatto lo scopo principale della loro umana esistenza.

Da un altro punto di vista, è da notare, poi, che l'elevazione in parola ha lo scopo di realizzare, in concreto, una maggiore corrispondenza tra l'età dei lavoratori e dei periodi minimi di occupazione (25 anni presso la stessa azienda e 30 anni presso o più aziende), disciplinati dagli articoli 4, 5 e 6 del presente disegno di legge.

L'esperienza acquisita in questi anni ha fatto ravvisare anche la necessità di introdurre alcune modifiche all'articolo 2 della legge n. 2389, allo scopo di coinvolgere, in maniera maggiore dell'attuale, la concessione della decorazione ai lavoratori subordinati dalla condizione della anzianità aziendale; con l'articolo 4 si stabilisce, perciò che possono essere presi in considerazione, ai fini del conferimento della onorificenza, oltre ai lavoratori che abbiano 25 anni di anzianità presso la stessa azienda anche coloro che compiono 30 anni di anzianità lavorativa alle dipendenze di aziende diverse senza la condizione di un minimo di anzianità aziendale, purché il loro passaggio da un'azienda all'altra non sia dovuto ovviamente a demeriti personali. Per il resto gli articoli 4 e 5 del presente disegno di legge riproducono sostanzialmente l'articolo 2, primo, secondo e terzo comma della legge n. 2389, sia pure con l'introduzione di alcune necessarie modifiche formali.

L'articolo 5 stabilisce che la decorazione può essere concessa, a prescindere dai requisiti di anzianità di lavoro più sopra specificati, anche nel caso in cui i lavoratori abbiano, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine o dei metodi di lavorazione, oppure contribuito al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; malgrado le semplificazioni formali (non si può né si deve assolutamente parlare di modifiche sostanziali) che con l'articolo 6 si apportano al testo previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge n. 2389, il quale sanzionava analogo principio, deve essere presente che la disposizione è diretta a quei lavoratori che abbiano veramente dimostrato una tale straordinaria perizia da avere introdotto invenzioni o innovazioni in campo tecnico e

produttivo, per cui il conferimento, in questi casi, della onorificenza acquista un carattere tutto particolare e di eccezione.

L'articolo 6 lascia inalterato il principio che la Stella può essere conferita anche ai cittadini italiani residenti all'estero per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1 e senza l'osservanza dei previsti limiti di anzianità di attività o di servizio, purché il lavoratore abbia dato tali prove di patriottismo, di laboriosità e di probità da venire segnalato come esempio ai propri connazionali.

L'estensione della « Stella » a nuove categorie di cittadini importa, necessariamente un aumento del numero massimo delle decorazioni da conferirsi ogni anno. L'articolo 7 — primo comma — del disegno di legge fissa perciò tale numero in ottocento ritenendosi inadeguato anche il numero di seicento fissato dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1427; d'altra parte, si è ritenuto opportuno, innovando alla vigente disciplina, garantire in modo tassativo che almeno 550 decorazioni debbano essere conferite a lavoratori con qualifiche operaie. L'articolo 7 stabilisce altresì al secondo comma una deroga al contingente sopra fissato: le decorazioni a lavoratori periti o dispersi, previste dall'articolo 2, vengono infatti, attribuite, in aggiunta al contingente medesimo.

L'articolo 8 prevede che le decorazioni siano conferite annualmente nel giorno del 1° maggio, Festa del lavoro. La concessione è fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto, per quanto concerne le decorazioni riservate ai lavoratori all'estero, con il Ministro per gli affari esteri; ai decorati sarà rilasciato un apposito brevetto. Questa norma riproduce integralmente disposizioni contenute nella legge n. 383.

Nulla di variato altresì alle caratteristiche formali della decorazione, la quale, secondo quanto previsto all'articolo 9, consiste in una stella a cinque punte di smalto bianco; il centro è in smalto color verde chiaro e reca sulla faccia diritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrita e sul rovescio la scritta « al merito del lavoro » con l'indicazione dell'anno di fondazione (1924). Per i lavoratori italiani residenti all'estero sul tergo della « Stella » saranno aggiunte le parole « all'estero ». La decorazione sarà portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande di

uguale larghezza, di colore giallo oro; il nastro può essere portato senza la Stella.

Per l'accertamento dei titoli di benemerita dei lavoratori ai fini del conferimento della decorazione si conferma che deve essere fatto da una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: con l'articolo 10 del presente disegno di legge si apportano, tuttavia, alcune modifiche quanto alla composizione della medesima, sia attraverso l'introduzione della rappresentanza degli Enti che hanno come scopo la tutela dei decorati e dei lavoratori anziani in genere, sia delle associazioni sindacali dei datori di lavoro ed un aumento dei membri in rappresentanza dei lavoratori.

Decisamente innovatrice è la disposizione di cui all'articolo 11. La « Stella al merito del lavoro » pur non costituendo un ordine cavalleresco è pur sempre una onorificenza, una pubblica distinzione onorifica che autorizza l'uso di uno speciale titolo e di una insegna. Come tale essa è conferita dal Capo dello Stato, ai sensi dell'articolo 87 ultimo comma della Costituzione. Alla pari dei meriti civili e militari — premiati con le distinzioni dell'Ordine « Al merito della Repubblica » o con le decorazioni al valore — e dei meriti di attività imprenditoriale — premiati con l'ordine « al merito del lavoro » — i meriti dei lavoratori vengono dallo Stato riconosciuti mediante una apposita onorificenza, attesa la particolare rilevanza che tali meriti assumono come è stato sottolineato più sopra, in relazione alle finalità dello Stato stesso.

Stabilito tale principio ne discende la possibilità per lo Stato di considerare sua esclusiva attribuzione quella di premiare i lavoratori e, quindi anche la possibilità di vietare che soggetti diversi facciano altrettanto. A ciò aggiungasi la necessità di tutelare il prestigio della onorificenza statale, esigenza questa che può essere avvertita quando, come avviene attualmente, si tende, da parte di Enti ed Associazioni a conferire — sia pure per scopi nobilissimi — distinzioni e diplomi per meriti di lavoro.

Ecco perché il presente disegno di legge pone il divieto di conferire onorificenze, decorazioni ed ogni altra distinzione per me-

riti di lavoro, da parte di Enti, Associazioni e privati, opportunamente escludendo, tuttavia, dal divieto, le attestazioni di carattere meramente aziendale; tale divieto è sanzionato penalmente, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1951, n. 178, sulla istituzione dell'ordine « al merito della Repubblica italiana ».

All'articolo 12 è previsto lo stanziamento annuo, nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di lire cinquanta milioni per l'acquisto di insegne e brevetti, per assicurare un adeguato funzionamento della Commissione di accertamento dei titoli e, soprattutto, per consentire al Ministero stesso di adottare ogni opportuna iniziativa diretta all'eventuale assistenza dei decorati ed alla celebrazione del conferimento della decorazione e del brevetto.

Fra tali spese acquista un carattere veramente importante quella che si riferisce alla assistenza da erogare ai decorati. Come è noto il decreto n. 3167 prevedeva la corresponsione, agli insigniti di « Stella al merito del lavoro », di un premio *una tantum* quale tangibile riconoscimento di tutta una vita dedicata al lavoro, in un tempo, peraltro, in cui le forme di previdenza sociale erano solo agli inizi. Tuttavia qui non si intende assolutamente ripristinare un simile premio in quanto l'onorificenza — appunto per il prestigio che le è proprio — è e deve restare un esclusivo riconoscimento di carattere morale destinato a premiare ed esaltare i più nobili valori spirituali del lavoro; d'altro canto non si può ignorare che le condizioni di alcuni benemeriti (in considerazione in specie della loro età avanzata) sono tali da rendere necessario il potenziamento di un'attività assistenziale finora svolta, con i propri limitati mezzi, dalla Federazione nazionale dei « Maestri del lavoro d'Italia »; e tale attività si concilia perfettamente con l'altissimo riconoscimento che viene conferito ai lavoratori, poiché attraverso di essa sarà possibile ovviare a quegli inconvenienti di ordine economico che contrastano con i valori di cui i Maestri del lavoro sono depositari.

Infine, all'articolo 13, è prevista l'abrogazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2389 e di ogni altra norma incompatibile con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro », istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, anche se soci di imprese cooperative, nonché da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale.

La decorazione comporta il titolo di « Maestro del lavoro ».

ART. 2.

La decorazione può essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.

ART. 3.

La decorazione è concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1, che siano cittadini italiani, abbiano compiuto 45 anni di età e abbiano l'anzianità di lavoro indicata agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

ART. 4.

La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trenta anni alle dipendenze di aziende diverse, purché il passaggio da una azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali.

Per la determinazione dell'anzianità prevista dal comma precedente, non costituiscono ragioni di interruzione le vicende che implicano successioni nella titolarità dell'azienda o trasformazione della medesima.

ART. 5.

L'anzianità di lavoro di cui all'articolo 4 è ridotta di un terzo per i lavoratori che abbiano, con invenzioni o innovazioni nel cam-

po tecnico e produttivo, migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine o dei metodi di lavorazione, oppure contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro.

ART. 6.

La decorazione è concessa, anche senza l'osservanza dei limiti di anzianità di cui all'articolo 4, ai lavoratori italiani all'estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità.

ART. 7.

Annualmente possono essere concesse 800 decorazioni, di cui almeno 550 a lavoratori appartenenti a categorie operaie.

Le decorazioni conferite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge sono attribuite in aggiunta al contingente di cui al comma precedente.

ART. 8.

Le decorazioni sono conferite nel giorno della festa del lavoro — 1° maggio — con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale rilascia altresì ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.

ART. 9.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco, il centro è in smalto color verde chiaro e reca sulla faccia dritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrata e sul rovescio la scritta « Al merito del lavoro » con l'indicazione dell'anno di fondazione (1924). Essa è conforme al disegno annesso al regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.

Per i lavoratori italiani all'estero sul tergo della Stella sono aggiunte le parole « all'estero ».

La decorazione è portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande, di eguale larghezza, di color giallo oro.

Il nastro può essere portato senza la Stella.

ART. 10.

L'accertamento dei titoli di benemerenzza dei lavoratori per il conferimento della decorazione, è fatto da una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta:

a) dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal Presidente della Federazione nazionale dei Maestri del lavoro d'Italia o da un suo delegato;

c) dal Presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda o da un suo delegato;

d) da cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del consiglio dei ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale;

e) da sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura designati dalle organizzazioni sindacali di categoria su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 11.

È vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di ogni altra distinzione per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di Enti, Associazioni o privati.

Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti.

Nulla è innovato per quanto riguarda i premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico, concessi dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.

La trasgressione al divieto di cui al primo comma è punita con la multa da lire centomila a lire cinquecentomila.

ART. 12.

Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione prevista dall'articolo 10 della presente legge e per gli accertamenti

ad essa demandati, nonché quelle per l'acquisto delle insegne e dei brevetti, per il conferimento delle decorazioni e dei brevetti e per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei decorati sono poste a carico dello Stato che vi provvede nei limiti di cinquanta milioni di lire all'anno.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere di lire cinquanta milioni, derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per l'anno 1966, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13.

Sono abrogate la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, nonché ogni altra norma incompatibile con quelle della presente legge.